Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 25 GIUGNO 1984:

CORTE DEI CONTI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1249.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblca 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 e 162, relativi alla facoltà di architettura, sono soppressi e sostituiti come segue con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 155. — La facoltà di architettura promuove e sviluppa gli studi e le ricerche sull'architettura con riferimento alla conoscenza, alla progettazione, alla costruzione e alla gestione dell'ambiente, e conferisce la laurea in architettura.

Art. 156. — Il corso di laurea in architettura si articola nei seguenti indirizzi:

a) di progettazione architettonica;

b) tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;

c) tecnologico;

d) urbanistico.

Gli indirizzi suindicati, hanno tutti carattere progettuale, e quindi applicativo, oltre che teorico.

La durata del corso di laurea in architettura è di cinque anni.

Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 157. — Gli insegnamenti del corso di laurea in architettura sono raccolti, agli esclusivi fini della organizzazione didattica, in aree disciplinari omogenee:

1) progettuale architettonica;
2) della progettazione territoriale e urbanistica;
3) storico critica e del restauro;
4) tecnologica;
5) impiantistica;
6) fisico matematica;
7) della scienza e tecnica delle costruzioni;
8) socio-economica;
9) della rappresentazione.

Per il corso di laurea in architettura possono essere attivati i seguenti insegnamenti, che sono tutti annuali:

1) « *Area progettuale architettonica* »:

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento ed architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
architettura sociale;
progettazione urbana;
caratteri distributivi e costruttivi degli edifici.

2) « *Area della progettazione territoriale e urbanistica* »:

urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata e idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
assetto del paesaggio;
teoria dell'urbanistica (1ª annualità).

3) « *Area storico critica e del restauro* »:

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
teoria del restauro;

restauro architettonico;
storia dell'architettura (3ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
restauro architettonico (2ª annualità).

4) « *Area tecnologica* »:

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
metodi e tecniche della normazione edilizia;
organizzazione della produzione;
tecnologia del recupero edilizio.

5) « *Area impiantistica* »:

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia;
infrastrutture di viabilità e trasporto;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione di energia;
impianti sanitari.

6) « *Area fisico matematica* »:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
modelli matematici per la programmazione territoriale;
istituzioni di matematica (2ª annualità).

7) « *Area della scienza e tecnica delle costruzioni* »:

statica;
consolidamento e adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità);
strutture prefabbricate;
princìpi di progettazione strutturale;
problemi statici del restauro.

8) « *Area socio economica* »:

estimo ed esercizio professionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
economia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
geografia urbana e regionale;
geografia economica.

9) « *Area della rappresentazione* »:

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
interpretazioni di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
elementi di fotogrammetria;
rappresentazione dei fenomeni territoriali;
disegno automatico.

Art. 158. — Per poter accedere all'esame di laurea in architettura lo studente deve aver superato almeno 30 esami di profitto, relativi a discipline attivate nella facoltà di architettura o in altre facoltà dell'Ateneo romano, secondo le indicazioni precisate nel seguito.

Entro il termine precisato nel manifesto annuale degli studi lo studente deve dichiarare l'indirizzo prescelto.

A) Le seguenti discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in architettura sono:

nove discipline, la prima per ciascuna area, comuni in tutte le facoltà:

1) composizione architettonica (1ª annualità);
2) disegno e rilievo;
3) estimo ed esercizio professionale;
4) fisica tecnica e impianti;
5) istituzioni di matematica;
6) statica;
7) storia dell'architettura (1ª annualità);
8) tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
9) urbanistica (1ª annualità);

sette discipline caratterizzanti il corso di laurea in architettura e comuni a tutti gli indirizzi:

1) composizione architettonica (2ª annualità);
2) progettazione architettonica (1ª annualità);
3) restauro architettonico;
4) scienza delle costruzioni;
5) storia dell'architettura (2ª annualità);
6) tecnologie dei materiali da costruzione;
7) urbanistica (2ª annualità);

due discipline, integrative comuni a tutti gli indirizzi:

1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) istituzioni di matematica (2ª annualità).

B) Le discipline specifiche di ogni indirizzo:

tre discipline, precisate, indirizzo per indirizzo, nel manifesto annuale degli studi e attinte dalle singole aree come appresso specificato:

una disciplina dell'area progettuale architettonica;
una disciplina dell'area socio-economica;
una disciplina scelta tra le nove aree;

nove discipline, caratterizzanti ciascun indirizzo attinte nelle singole aree come appresso specificato:

a) per l'indirizzo di « progettazione architettonica »:

tre discipline dell'area progettuale architettonica;
due discipline dell'area della scienza e della tecnica delle costruzioni;
una disciplina dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
una disciplina dell'area della rappresentazione;
una disciplina dell'area storico critica e del restauro;
una disciplina dell'area tecnologica;

b) per l'indirizzo di « tutela e recupero del patrimonio storico architettonico »:

tre discipline dell'area storico critica e del restauro;
due discipline dell'area progettuale architettonica;
una disciplina dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
una disciplina dell'area della rappresentazione;
una disciplina dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni;
una disciplina dell'area tecnologica;

c) per l'indirizzo « tecnologico »:

tre discipline dell'area tecnologica;
una disciplina dell'area fisico matematica;
una disciplina dell'area impiantistica;
una disciplina dell'area progettuale architettonica;
una disciplina dell'area della rappresentazione;
una disciplina dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni;
una disciplina dell'area storico critica e del restauro;

d) per l'indirizzo « urbanistico »:

tre discipline dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
due discipline dell'area socio economica;
una disciplina dell'area fisico matematica;
una disciplina dell'area della rappresentazione;
una disciplina dell'area storico critica e del restauro;
una disciplina dell'area tecnologica.

Sono obbligatori, per il corso di laurea in architettura, gli esami relativi alle discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi, indicati al precedente punto *A*), nonché tutti quelli che verranno indicati nel manifesto annuale degli studi (ordine degli studi) relativi ai vari indirizzi.

Nel manifesto annuale degli studi la facoltà specifica tra l'altro le modalità che lo studente deve seguire qualora intenda:

sostituire, nel piano di studi, discipline attivate nella facoltà di architettura con altre attivate in facoltà diverse dell'Ateneo romano;

modificare, all'inizio di ogni anno accademico, la scelta dell'indirizzo e il piano di studi presentato.

Art. 159. — Per gli insegnamenti articolati su due annualità, non si può sostenere l'esame relativo alla seconda di esse se non si è superato l'esame relativo alla prima.

Inoltre, per il corso di laurea in architettura, devono essere osservate le seguenti altre propedeuticità:

Non si può sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Statica	Istituzioni di matematica
Scienza delle costruzioni	Statica
Fisica tecnica e impianti	Istituzioni di matematica Tecnologia dei materiali da costruzione
Composizione architettonica (2ª annualità)	Applicazioni di geometria descrittiva
Progettazione architettonica (1ª annualità)	Composizione architettonica (2ª annualità) Statica
Restauro dei monumenti	Storia dell'architettura (2ª annualità) Scienza delle costruzioni Disegno e rilievo
Tecnologia dell'architettura (1ª annualità)	Tecnologie dei materiali da costruzione

Lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 160. — Per poter sostenere l'esame di laurea il candidato deve svolgere individualmente una tesi sotto la guida di un docente ufficiale dell'indirizzo seguito, che funge da relatore.

La tesi di laurea in architettura di norma implica una elaborazione progettuale, ma può anche avere carattere monografico teorico o di ricerca; in ogni caso l'argomento della tesi di laurea deve essere coerente con gli studi seguiti dal candidato.

L'esame di laurea consiste nella valutazione del *curriculum* del candidato relativo al corso di studi compiuto e nella discussione della tesi presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 306

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Angelo di Piove di Sacco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 143 del 14 marzo 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro e non oltre il 26 marzo 1984, con espressa avvertenza, che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 26 marzo 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Conseguentemente, l'organo regionale di controllo, con atto n. 355 del 30 marzo 1984, anch'esso notificato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per il giorno 10 aprile 1984 in prima convocazione e per il giorno 12 aprile 1984 in seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Pertanto, la sezione di controllo con provvedimento n. 476 del 27 aprile 1984, nominava un commissario *ad acta* che con atto n. 1656 approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Con deliberazione in data 30 aprile 1984, tuttavia, quel consiglio comunale provvedeva egualmente, tra l'altro, all'approvazione del bilancio 1984, che veniva annullata dall'organo regionale di controllo per difetto di convocazione.

Tale provvedimento deliberativo, peraltro, non poteva che risultare *inutiliter datum* atteso che, secondo l'avviso espresso dal Consiglio di Stato, in altri casi analoghi, una volta nominato il commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio, gli organi a ciò legittimati in via ordinaria non conservano più alcun potere al riguardo.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro il quale era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Art .1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

SCALFARO

(3267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1984.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla assunzione di nove ingegneri, vincitori di concorso, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a richiedere l'assunzione di duecentocinquanta custodi di carceri mandamentali alle amministrazioni comunali competenti per territorio, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469.

La individuazione dei comuni e la ripartizione delle assunzioni verrà effettuata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere alla assunzione di trentasette geometri e periti, vincitori di concorso, nei ruoli tecnici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 4.

Il Ministero della sanità è autorizzato a procedere alla assunzione di tre addetti tecnici, vincitori di concorso, nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

I servizi S.I.S.D.E. - S.I.S.M.I. e segreteria generale del C.E.S.I.S. sono autorizzati a procedere all'assunzione del personale occorrente, nei limiti delle dotazioni organiche per ciascun servizio già stabilite e degli stanziamenti di bilancio fissati per ciascuno dei servizi medesimi.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 352

(3364)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 1984.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 23 marzo 1983 concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Ritenuto opportuno integrare la composizione della commissione di cui all'art. 5 del citato decreto 23 marzo 1983 con esperti in materia di elaborazione della informazione nonché introdurre, in relazione alla approvazione definitiva degli apparecchi misuratori fiscali, disposizioni integrative dell'allegato *A* al decreto stesso, in conformità al parere espresso dalla detta commissione nelle sedute del 17 aprile e 14 maggio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è sostituito dal seguente:

« La commissione può essere integrata da esperti in materia tributaria e di elaborazione della informazione anche esterni all'Amministrazione dello Stato. ».

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, è integrato con le seguenti disposizioni:

1. *Organizzazione dello scontrino fiscale.*

1.1. E' consentito che il logotipo fiscale e il numero di matricola siano collocati su due linee diverse consecutive. Logotipo fiscale e numero di matricola devono comunque essere stampati nell'ultima riga dello scontrino, se allogati su una sola linea, oppure il logotipo fiscale nella penultima ed il numero di matricola nell'ultima, se allogati su due linee diverse.

1.2. I dati numerici e alfabetici che compaiono nello scontrino fiscale devono essere esattamente identici a quelli stampati sul giornale di fondo, con eccezione delle righe di intestazione. Non è consentito sintetizzare sul giornale di fondo tali dati con sigle o altre informazioni in codice.

1.3. E' possibile annullare qualunque transazione elementare di un qualsiasi reparto merceologico prima della chiusura dello scontrino o effettuare una opera-

zione di bonifico o sconto purché l'importo totale dello scontrino non risulti negativo. Tali operazioni devono comunque essere chiaramente evidenziate in modo separato per le singole voci, sia nello scontrino sia nel giornale di fondo nonché nello scontrino di chiusura giornaliera.

1.4. Sugli scontrini di carattere gestionale, la stampante deve produrre in testa e in coda la scritta « non fiscale ». Inoltre il documento non deve contenere il logotipo fiscale.

2. *Caratteristiche funzionali del misuratore fiscale.*

2.1. La stampa dello scontrino fiscale e del giornale di fondo deve avvenire in contemporaneità, oppure in quasi concorrenza nel senso che la stampa di una linea non possa iniziare prima del completamento della stampa della linea precedente sia sullo scontrino sia sul giornale di fondo.

2.2. La memoria fiscale deve essere allogata in apposito alloggiamento posizionato nella base o in altro elemento fissato in modo inamovibile alla struttura del misuratore, ed inoltre protetta da resina termoindurente che ne garantisca l'inaccessibilità e l'inamovibilità.

In alternativa al citato alloggiamento, la memoria fiscale deve essere fissata alla base o altro elemento fissato in modo inamovibile alla struttura del misuratore e protetta da coperchio dello stesso materiale saldato al relativo supporto e garantito con bollo recante il marchio del fabbricante.

Anche in questo caso la memoria fiscale deve essere protetta da resina termoindurente.

2.3. Con un apposito comando da tastiera si deve poter richiedere la stampa totale del contenuto della memoria fiscale, oppure la stampa del contenuto relativo alle chiusure giornaliere comprese fra due assegnati numeri d'ordine. Tale scontrino deve riportare il numero successivo a quello dell'ultimo scontrino fiscale prodotto, nonché il logotipo fiscale ed il numero di matricola.

2.4. A decorrere da almeno trenta chiusure prima del completamento della memoria fiscale, deve essere prodotto un apposito messaggio su tutti gli scontrini di chiusura giornaliera.

2.5. Un eventuale guasto della memoria fiscale deve essere diagnosticato dal misuratore e segnalato con un apposito messaggio. Contemporaneamente il sistema deve interrompere il proprio funzionamento.

2.6. Al completamento della memoria fiscale il misuratore deve interrompere il proprio funzionamento.

2.7. Sia il guasto, sia il completamento della memoria fiscale devono, in aggiunta alle prescritte annotazioni sul libretto di dotazione, essere segnalati dall'utente all'ufficio I.V.A. competente per territorio.

Il misuratore riattivato deve essere sottoposto ad un nuovo controllo di conformità, nei locali indicati nel decreto ministeriale di approvazione a cura del produttore o importatore previa attribuzione di un nuovo numero di matricola.

2.8. Un apposito sensore deve segnalare la caduta della tensione di alimentazione prodotta dalla pila tampone che garantisce la continuità del funzionamento in assenza di alimentazione al di sotto dell'80% del suo valore nominale. In assenza di alimentazione esterna, la pila tampone deve conservare la propria tensione al di sopra dell'80% del proprio valore nominale per almeno 1.500 ore.

2.9. Apposito dispositivo deve impedire il funzionamento del misuratore in presenza di sconnessione di uno o entrambi i dispositivi indicatori; il medesimo, o analogo dispositivo, deve impedire il funzionamento del misuratore nel caso di sconnessione della stampante del giornale di fondo dalla piastra principale o dalla alimentazione.

2.10. Può essere consentito un uso non fiscale dell'apparecchio misuratore purché esso sia dotato di apposito dispositivo che imponga in modo irreversibile il trasferimento delle informazioni nella memoria fiscale, da attivare prima della decorrenza dell'obbligo, nel rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 10 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

3. *Unità programmabili o collegabili.*

3.1. Il programma dell'apparecchio misuratore fiscale può risiedere su memoria di massa (dischetto magnetico o simili) oppure essere ricevuto elettronicamente su linea seriale o su un insieme di linee parallele. In entrambi i casi, il misuratore fiscale è detto « programmabile ». Un apparecchio misuratore fiscale può essere collegato ad altri misuratori fiscali o altre unità di elaborazione per la trasmissione elettronica di dati di carattere gestionale, come i prezzi unitari, le quantità da detrarre dal magazzino e simili. In questo caso il misuratore viene detto « collegabile ».

I misuratori « programmabili » e/o « collegabili », nonché i terminali secondo la disposizione formulata nel punto 03 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 23 marzo 1983, devono soddisfare alle condizioni indicate nei successivi punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 del presente decreto.

3.2. Un apparecchio misuratore « programmabile » e/o « collegabile » deve avere una unità sigillata, protetta secondo i criteri e le modalità di cui al punto 1.1.5. dell'allegato *A* del decreto ministeriale 23 marzo 1983, contenente almeno i seguenti elementi: le memorie fiscali, la stazione di stampa o le stazioni di stampa per il rilascio degli scontrini fiscali e la produzione del giornale di fondo, l'unità centrale di elaborazione per la gestione delle transazioni di carattere fiscale (aggiornamento delle memorie fiscali, la stampa degli scontrini e del giornale di fondo ed operazioni connesse), la memoria di programma relativa alle stesse transazioni di carattere fiscale. L'unità di elaborazione sopra indicata è detta « unità di elaborazione fiscale ».

3.3. L'apparecchio misuratore fiscale « programmabile » e/o « collegabile » deve contenere, oltre all'unità centrale di elaborazione indicata nel precedente punto 3.2., una seconda unità centrale di elaborazione allocata esternamente o nella stessa unità sigillata descritta nel punto 3.2. medesimo.

Questa nuova unità centrale di elaborazione è chiamata « unità di elaborazione gestionale ».

3.4. In un misuratore fiscale « programmabile » il programma di gestione letto da memoria di massa o trasmesso elettronicamente è eseguito dall'unità di elaborazione gestionale.

In un misuratore fiscale « collegabile » i dati di carattere gestionale sono ricevuti da supporti esterni o

linee, oppure trasmessi verso altri apparecchi misuratori o altri elaboratori dall'unità di elaborazione gestionale.

Le funzioni fiscali previste nel decreto ministeriale 23 marzo 1983 e meglio precisate nel presente decreto sono eseguite dall'unità di elaborazione fiscale.

Le informazioni fra unità di elaborazione gestionale e unità di elaborazione fiscale possono essere trasmesse su linea seriale o su un insieme di linee parallele.

Tali informazioni non possono essere costituite da istruzioni in codice di macchina.

L'organizzazione dei messaggi trasmessi dall'unità di elaborazione gestionale all'unità di elaborazione fiscale e la struttura dei programmi eseguiti dall'unità di elaborazione fiscale devono essere disegnati in modo da non consentire una interazione diretta del programma gestionale sul programma fiscale. In particolare, tutto il complesso delle operazioni relative ad una transazione fiscale, come la stampa dello scontrino, la produzione del giornale di fondo e l'aggiornamento delle memorie fiscali, deve essere « indivisibile » e congruente secondo le norme formulate nel decreto ministeriale 23 marzo 1983 e non modificabile da parte del programma gestionale.

3.5. L'unità sigillata definita nel precedente punto 3.2. non viene approvata come unità autonoma ma come componente di un sistema specificato che comprenda tale unità. Pertanto essa non può essere commercializzata autonomamente.

3.6. Le cautele indicate nel punto 2.3. si applicano anche alle memorie fiscali rispetto all'unità sigillata contenente le memorie fiscali.

3.7. I visualizzatori e la tastiera, nonché i loro organi di comando, possono essere allogati fuori delle unità centrali sigillate. Essi possono essere pilotati sia dalla unità di elaborazione gestionale sia da quella fiscale.

3.8. L'unità di elaborazione gestionale oppure l'unità di elaborazione fiscale possono comandare uno o più stampanti addizionali rispetto alle stampanti per la produzione degli scontrini fiscali e del giornale di fondo. Queste stampanti addizionali devono, se allogate in modo visibile da parte dell'acquirente, portare una chiara indicazione con la scritta « apparecchio non valido per il rilascio di scontrini fiscali ». Comunque la stampante addizionale deve operare su carta che riporti la scritta « non valido come scontrino fiscale » su una intera diagonale del foglio, oppure, in alternativa, nel caso di stampanti comandate dall'unità di elaborazione fiscale, il programma di stampa deve imporre la stampa dello stesso messaggio almeno una linea su sei, e l'organizzazione dei relativi programmi non deve consentire l omissione di tale stampa.

3.9. Le indicazioni dei precedenti punti 1 e 2 si applicano anche ai misuratori programmabili e/o collegabili, nonché ai terminali definiti nel decreto ministeriale 23 marzo 1983.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui all'art. 2 hanno effetto a decorrere dal 1° novembre 1984.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3318)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 maggio 1984.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relativi alla sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni di Venezia-Mestre, via Terraglio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che in attuazione del programma di sviluppo della rete telefonica nazionale è in corso di avanzata realizzazione l'edificio sito in Venezia-Mestre, via Terraglio, destinato a centro di telecomunicazioni, in conformità del parere del consiglio di amministrazione, affari riservati, del 24 gennaio 1979, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1979 di approvazione del progetto generale dell'edificio;

Visto che, fra l'altro, è stata realizzata la sopraelevazione di un piano dell'edificio sopracitato, per soddisfare nuove esigenze di volumetria, da destinare alla nuova centrale elettronica telex EDS;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, emesso su conforme parere del citato organo collegiale del 21 dicembre 1982, n. 104, di approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e dell'atto di sottomissione in data 14 dicembre 1982, relativa alla sopraelevazione citata;

Visto che si rende necessario procedere ad una sistemazione urbanistica generale del centro sopracitato, in modo da assicurare allo stesso un più razionale accesso sul fronte sud dell'edificio e la realizzazione di area a parcheggio ed a verde, come richiesti dal comune di Venezia;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla regione Veneto in data 17 luglio 1981, dalla commissione consultiva dei beni ambientali della provincia di Venezia in data 30 settembre 1982 e dal comune di Venezia in data 4 agosto 1983, come risulta dalla lettera n. 388/81 trasmessa in pari data dal comune stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario acquisire una nuova area, adiacente a quella di proprietà A.S.S.T., intestata al comune di Venezia ed in uso all'unione sanitaria locale Veneziana, di mq 8990 (catastali 8860), di cui mq 7750 (catastali 7580) per l'assetto di una zona a parcheggi ad aiuole e mq 1240 (catastali 1280) per la realizzazione del collegamento stradale del centro di telecomunicazioni con l'esistente situazione viaria comunale;

Vista la relazione tecnica ed il progetto di massima redatti dall'ispettorato II zona Venezia, rep. III, sez. V, in data 12 gennaio 1984;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze sopra esposte, sia in relazione alla realizzazione delle opere di costruzione del centro, ormai in corso di ultimazione, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, delle nuove opere di sistemazione urbanistica generale, onde ottenere l'immediata disponibilità dell'area sopraddetta e superare, con l'esperimento delle procedure di espropriazione, difficoltà di vario ordine per il trasferimento del suolo interessato;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere riguardanti la sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni in Venezia-Mestre, via Terraglio (assetto del nuovo ingresso, con parcheggi e aiuole, nonché realizzazione di una strada di collegamento con via Polo), interessanti i beni della superficie complessiva di mq 8990, salvo più esatta misurazione, distinti nel catasto di Venezia-Mestre al foglio n. 3, particelle n. 1280 (ex 52/a) di mq 7750 (catastali 7580) e n. 1281 (ex 52/b) di mq 1240 (catastali 1280) di proprietà del comune di Venezia in uso alla U.S.L. Veneziana.

Art. 2.

L'A.S.S.T. è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

I termini di inizio ed ultimazione delle espropriazioni e delle opere sopraddette sono fissati rispettivamente in sei mesi ed anni due dalla data del presente decreto.

Roma, addì 26 maggio 1984

Il Ministro: GAVA

(3270)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° luglio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1985, è pari al 7,85 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, esse non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1985 e l'ultima il 1° luglio 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 luglio 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° luglio 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° luglio 1984, per l'importo di lire 4.000 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05 % sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 6 luglio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1984
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 68

(3365)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 marzo 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 15, lettera c) (anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Vista la delibera CIPE 9 febbraio 1984, con la quale, fra l'altro, si ripartisce, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, a titolo di annualità 1984 dei limiti d'impegno, ex art. 15, lettera *c*), della legge n. 352 del 1976, dal 1976 al 1980, per le finalità ex art. 10, lettera *a*), della sopracitata legge n. 352/76;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1984 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/76, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	121.125
Bolzano	136.850
Piemonte	585.358
Valle d'Aosta	135.422
Lombardia	432.344
Veneto	341.537
Friuli-Venezia Giulia	148.304
Liguria	182.237
Emilia-Romagna	428.573
Umbria	192.606
Marche	209.841
Toscana	408.103
Lazio	345.450
Abruzzo	412.590
Molise	217.260
Campania	481.440
Puglia	443.700
Basilicata	474.300
Calabria	578.340
Sicilia	669.120
Sardegna	1.555.500
Totale	8.500.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 169

(3074)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 marzo 1984, n. **247.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto denominata « Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani », in Santa Giustina, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della fondazione di religione e di culto denominata « Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani », in frazione Sartena del comune di Santa Giustina (Belluno). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla chiesa parrocchiale di S. Giustina vergine e martire in Santa Giustina (Belluno), con atto pubblico 6 gennaio 1983, n. 28276 di repertorio, a rogito dott. Rienzi Colò, notaio in Belluno, consistente in un complesso immobiliare, già adibito a sede dell'ente, composto da sei unità edilizie, sito in « Col Cumano » del comune di Santa Giustina (Belluno), descritto nella perizia giurata 23 marzo 1982-21 febbraio 1983 del geometra Mirko Minella e valutato in L. 875.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1984
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 213

DECRETO 26 aprile 1984, n. **248.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1984
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 182

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Chioggia e Bari

Con decreto 22 maggio 1984 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 1.440 sita nel comune di Chioggia, frazione di Sottomarina (Venezia) e riportata nel catasto dello stesso comune al foglio di mappa n. 26, mappale n. 3741.

Con decreto 30 maggio 1984 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, le aree demaniali marittime di complessivi mq 458 site sul lungomare Perotti nel comune di Bari e riportate nel nuovo catasto terreni del comune medesimo, rispettivamente al foglio di mappa n. 123, particella n. 1 e al foglio di mappa n. 34, particelle n. 163 e n. 164.

(3340)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni ed integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983. (Ordinanza n. 258/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 con la quale è stata conferita, tra l'altro, al prefetto di Napoli la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico;

Vista la propria ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 con la quale è stata modificata la citata ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 per la parte, articoli 7 e 8, concernente la concessione di un contributo per autonoma sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari sgomberati;

Vista la propria ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984;

Vista la nota n. 67/C.O. del 31 maggio 1984 con la quale il presidente del centro operativo di protezione civile istituito in Pozzuoli con la predetta ordinanza n. 182/FPC/ZA del 16 aprile 1984 rappresenta la opportunità di apportare una integrazione a modifica dell'art. 1 dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 consistente nella precisazione che il contributo per autonoma sistemazione per più nuclei familiari coabitanti in una unica abitazione ubicata nella zona «A» oppure in una abitazione sgomberata perché inagibile debba essere corrisposto in favore di un solo nucleo familiare, indicato dagli interessati, ovvero frazionato tra i nuclei familiari già coabitanti;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

All'art. 1 dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari in una abitazione ubicata nella zona "A" oppure in una abitazione sgomberata perché inagibile il contributo di L. 350.000 per autonoma sistemazione viene erogato in favore di un solo nucleo familiare indicato dagli interessati, ovvero frazionato fra i nuclei familiari già coabitanti».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3329)

Avviso di rettifica all'ordinanza n. 201/FPC/ZA: «Interventi a tutela della pubblica incolumità relativi a movimenti franosi nei comuni di Assisi, Perugia, Valfabbrica, Verbicaro e Pizzoferrato». (Ordinanza pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 166 del 18 giugno 1984).

La data in calce all'ordinanza citata in epigrafe deve leggersi «5 maggio 1984» e non «12 giugno 1984».

(3332)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione che giustifica la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Ducati sud S.p.a. di Pontinia (Latina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, delle seguenti società:

Cusina nord S.p.a., con sede in S. Polo di Piave (Treviso), mensa aziendale presso Magrini Galileo S.p.a. di Battaglia Terme (Padova);

Cusina sud S.p.a. di Napoli, mensa aziendale presso Mec-Fond S.p.a. di Napoli;

Cusina sud S.p.a. di Napoli, mensa aziendale presso Nuova Italsider S.p.a. di Bagnoli (Napoli);

Italmense S.p.a. di Milano, mensa aziendale presso Utita S.p.a. di Este (Padova);

La Torinese S.a.s. di Torino, mensa aziendale presso Michelin italiana S.p.a. di Torino Dora-Stura.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti stabilendone l'efficacia temporale in diretto rapporto con i provvedimenti autorizzativi della Cassa integrazione guadagni, per le imprese committenti, che abbiano carattere continuativo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Ferange S.r.l. di Bucine (Arezzo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale, con le decorrenze proposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle seguenti società:

Citea S.p.a. di Torino - 28 febbraio 1983;

Meccanica F.G. S.r.l. di Pianezza (Torino) - 15 maggio 1982;

Ottica scientifica roveretana S.p.a. di Volano (Trento) 4 gennaio 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale, per i periodi a fianco di ciascuna indicati, delle seguenti imprese:

Baruzzi & Bonazzi S.r.l. di Ferrara - ottobre 1982-ottobre 1983;

Cainelli Tullio di Volano (Trento) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Calzaturificio Davide S.p.a., con sede e stabilimento in Cassolnovo (Pavia) - maggio 1983-maggio 1984;

Ceramica Rey S.a.s. di Rey Giorgio e C., con sede e stabilimento in Ronco Biellese (Vercelli) - giugno 1982-giugno 1983;

Edilpan S.r.l., con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone) - aprile 1983-aprile 1984;

F.lli Argenterio S.n.c., con sede e stabilimento in Dello, frazione Corticelle Pieve (Brescia) - ottobre 1982-ottobre 1983;

General Sider italiana S.p.a. di Chieti Scalo - gennaio 1983-gennaio 1984;

General Sider Europa S.p.a. di Chieti Scalo - gennaio 1983-gennaio 1984;

Grafiche Bonazzola S.r.l. di Peschiera Borromeo (Milano) maggio 1983-maggio 1984;

Icam S.p.a., con sede e stabilimento in Ponteranica (Bergamo) - giugno 1983-giugno 1984;

Ing. Della Ferrera S.r.l. di Torino - aprile 1983-aprile 1984;

IN.S.A.M. S.p.a. di Bruino (Torino) - dicembre 1982-dicembre 1983;

Installazioni sarde S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - luglio 1983-luglio 1984;

Italpresse S.p.a., con sede e stabilimento in Capriano del Colle (Brescia) - marzo 1983-marzo 1984;

Manifattura artigiana calzature Mac' Baren's S.r.l., con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli) - novembre 1983-novembre 1984;

Manitoba Paper Italia S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimento di Melzo (Milano) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Merlo & Tebaldini S.a.s., con sede in Pinerolo (Torino) e cantiere in Villar Perosa (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Maglificio Milena Mosele S.r.l. di Bologna - settembre 1983-settembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale, per i periodi a fianco di ciascuna indicati, delle seguenti imprese:

Ceramica S. Antonio S.p.a., con sede in Ceredolo di Toano (Reggio Emilia) - luglio 1982-luglio 1983;

Cerusa S.p.a., con sede in Genova-Voltri e uffici amministrativi e commerciali in Masone (Genova) - agosto 1983-agosto 1984;

I.P.E. S.p.a., con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna) - agosto 1983-agosto 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società M.T. Frey S.a.s., stabilimenti di Venturina-Camiglia Marittima (Livorno) e Rocchetta Cairo (Savona).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Calzaturificio Massarosa S.p.a. ora Fin Mass S.p.a., con sede in Massarosa (Lucca) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Farfisa S.p.a., con sede in Camerano, frazione Aspio (Ancona) e stabilimenti di Aspio Terme di Camerano, Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata) - agosto 1983-febbraio 1984;

Filatura di Caerano S.p.a., con sede e stabilimento in Caerano S. Marco (Treviso) - marzo 1983-marzo 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Filp industria S.p.a. di Cascine Vica di Rivoli (Torino) per il periodo marzo 1983-marzo 1984.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI non può ritenere in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Caproni sud di Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI non può ritenere, a decorrere dal febbraio 1983, in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Maglificio Palladio S.p.a. di Zanè (Vicenza).

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984 il CIPI non riconosce in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese:

Carbotecnica S.p.a. di Genova - 1° novembre 1982;

Casa editrice Universo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano) - 20 novembre 1983;

Esse-Bi S.p.a. di Marsciano (Perugia) - 2 maggio 1983;

Manifattura filati fantasia S.a.s. di Lessona (Vercelli) 4 aprile 1983;

Manifattura filati pettinati - MA.FI.P. S.a.s. di Sandigliano (Vercelli) - 5 luglio 1982;

Manifattura Terry camiceria di Roma - 1° aprile 1983;

Marsili Dante S.r.l. di Roma - 1° febbraio 1983;

Tecniche industriali S.p.a. di Campoformido (Udine) - 2 maggio 1983.

(3302)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento nel mercato del formaggio pecorino romano mediante acquisto del prodotto

L'A.I.M.A. comunica che alle condizioni stabilite nella propria deliberazione 20 marzo 1984 e annesso «Atto disciplinare» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 13 aprile 1984, l'assuntore del relativo servizio di intervento — Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano - Corso Umberto I, 226 - Macomer (Nuoro) — a decorrere dalla data 3 luglio è autorizzato a provvedere agli acquisti del formaggio in questione fino al limite di 25.000 quintali complessivi, nei centri di intervento siti nelle province di Cagliari e Roma sulla base delle domande di ammasso che dovranno pervenire al Consorzio medesimo entro il 2 luglio per consentire all'assuntore del servizio di effettuare l'eventuale riduzione proporzionale dei quantitativi conferibili (art. 3 del disciplinare) ove questi superino il predetto quantitativo di q.li 25.000.

Le operazioni di acquisto non potranno protrarsi oltre il 3 agosto.

(3377)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per l'anno 1984-85.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione della pubblica sicurezza, a mettere a concorso, per la copertura dei posti al 31 dicembre 1983, milletrecentoquarantasei posti nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

Ritenuto di dovere mettere a concorso, per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, novanta posti per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1984-85 un concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed un colloquio nelle materie di cui al successivo art. 13.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed avrà la durata di quattro anni accademici.

Al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova, superati gli esami previsti dal piano degli studi ed ottenuto il giudizio di idoneità, sono nominati aspiranti commissari in prova.

Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Gli allievi, durante il primo biennio di frequenza del corso, hanno diritto al rinvio della chiamata di leva.

Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova, che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi e che abbiano conseguito il diploma dell'Istituto, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari secondo l'ordine di graduatoria ed ammessi a frequentare il corso di formazione per commissari di polizia.

Art. 3.

A coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto superiore di polizia sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie previste nel piano degli studi ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio nelle università della Repubblica.

Il piano di studi è comunque formulato in modo da consentire il conseguimento della laurea in giurisprudenza, previo il superamento di non oltre tre esami integrativi.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di ambo i sessi che:

a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano compiuto i diciotto anni e non abbiano superato i ventuno anni di età.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Comunque il limite di età è elevato ad anni trenta per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

b) posseggano il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equivalente. E' consentita la partecipazione al concorso di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto purchè possano conseguirlo nello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione resta comunque subordinata al conseguimento del titolo di studio;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) abbiano l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

e) abbiano serbato buona condotta;

f) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o non abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o non siano sottoposti a diffida o altra misura di prevenzione;

g) non siano stati espulsi da precedenti analoghi corsi e, ove si tratti di appartenenti alla Polizia di Stato, non abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra più grave.

Per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

I candidati, prima della prova scritta, saranno sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risulteranno idonei ai servizi di polizia potranno sostenere la prova scritta.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

Il predetto gruppo, costituito con decreto ministeriale e presieduto dal direttore del centro psicotecnico del Dipartimento della pubblica sicurezza, sarà costituito da selettori del centro stesso, dei quali uno esperto in psicologia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale e dovranno essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito oppure la precisazione che possano conseguirlo entro l'anno scolastico in corso;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile;

7) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1984 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico o organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito o organizzazione sindacale suddetti, ove si consegua la nomina.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 9.

La commissione esaminatrice è costituita a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 10.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per il colloquio viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 11.

Ad ogni visita di accertamento o prova di esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 12.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per carenza di requisiti di cui all'art. 4, sono invitati a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

I candidati giudicati idonei in sede di visita medica e di accertamento delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta, nel luogo, giorno ed ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1984.

Art. 13.

La prova scritta, della durata di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche e letterarie, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 16 luglio 1984, verrà data comunicazione del giorno, ora e della o delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.*

La prova scritta sarà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie: storia, geografia, matematica e fisica, secondo i programmi contenuti nell'allegato 2.

Il colloquio avrà luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 9, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti almeno venti giorni prima.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso quadriennale. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14 non saranno presi in considerazione anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Analogamente non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 15.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai concorrenti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo se più favorevole, il trattamento economico già in godimento.

Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.

Il trattamento economico degli allievi aspiranti commissari in prova sarà determinato secondo le modalità di cui all'art. 59, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presenteranno senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al primo comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

All'atto della nomina gli allievi aspiranti commissari in prova assumono verso l'Amministrazione della pubblica sicurezza l'obbligo di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma al termine del quadriennio.

Il personale che, dopo aver conseguito il diploma, contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma, non può essere assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione né può iscriversi in albi professionali, se non dopo la scadenza dei prescritti cinque anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1984
Registro n. 22 Interno, foglio n. 77

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

A tal fine dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso (oppure presume di potere conseguire il . . . .) del diploma di . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . . in data . . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

6) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

7) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 1984 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza alcun invito da parte dell'Amministrazione, essendo questa ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

8) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Nota bene:

A) La domanda deve essere presentata alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

C) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

D) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

E) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove conseguano la nomina.

F) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedano di partecipare al concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DELLE MATERIE DEL COLLOQUIO

GEOGRAFIA

1. *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3. *Terreno*:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque; atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti.

Azioni delle acque.

5. *Vegetazione. Animali. Uomo.*

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. *Geografia economica*:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *Europa*:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia); sistemi montani principali; mari; coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. *L'Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino e appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

STORIA

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, idee guida e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-1831. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-1871. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. L'espansione coloniale. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione Americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

12. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

13. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

14. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

15. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica.

16. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

17. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

18. La seconda guerra mondiale (1940-1945) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

19. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

20. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

MATEMATICA E FISICA

Elementi di algebra:

Numeri relativi;
Operazioni con i numeri relativi;
Monomi ed operazioni relative;
Polinomi. Addizione e sottrazione di polinomi;
Prodotto e potenza di polinomi. Prodotti notevoli;
Quoziente di due polinomi. Regola di Ruffini;
Scomposizione in fattori;
Frazioni algebriche;
Uguaglianze e disuguaglianze. Identità. Equazioni e disequazioni di primo grado;
I sistemi lineari;
Cenni sui numeri reali;
I radicali;
Cenni sui numeri immaginari e sui numeri complessi;
Equazioni e disequazioni di secondo grado ad una incognita;
Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo;
Sistemi di secondo grado e di grado superiore.

Elementi di geometria:

Nozioni di logica matematica;
I concetti primitivi della geometria ed i postulati relativi;
Poligoni;
Rette perpendicolari e rette parallele;
Relazioni fra gli elementi dei poligoni;
Trapezi e parallelogrammi;
Luoghi geometrici e punti notevoli di un triangolo;
Circonferenza e cerchio;
Problemi grafici fondamentali;
Poligoni iscritti e circoscritti - Poligoni regolari;
Equivalenze delle figure piane;
Misure delle grandezze;
Rapporti, proporzioni fra grandezze;
Similitudini fra figure piane;
Unità di misura delle grandezze.

Fisica:

Meccanica:

Moto uniforme e vario: cenni sul moto uniformemente accelerato. Forza. Equilibrio delle forze. Gravità. Macchine semplici. Princìpi della dinamica e loro importanti conseguenze. Lavoro. Energia. Potenza. Principali proprietà dei corpi solidi, liquidi e gassosi. Fondamenti dell'idrostatica e dell'aereostatica.

Termologia:

Calore: sua misura, sua propagazione, suoi effetti. Cenni sulle leggi dello stato gassoso. Mutamenti di stato. Calore come energia: cenni sul funzionamento dei principali motori termici.

Acustica:

Moto oscillatorio e suono. Carattere del suono e sua propagazione. Principali fenomeni acustici e loro applicazione.

Ottica:

Propagazione della luce. Riflessione, rifrazione, dispersione. Occhio e strumenti ottici più comuni. Cenni di fotometria.

Elettricità e magnetismo:

Principali fenomeni del magnetismo e della elettrostatica. Corrente elettrica e suoi effetti: leggi fondamentali e principali applicazioni. Produzione e trasporto della corrente. Cenni sulla struttura della materia, sulle radiazioni e sulla produzione di energia nucleare.

(3203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico degli uffici tecnici e tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia, o chimica e tecnologia farmaceutica, o ingegneria, o matematica, o chimica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Napoli per due posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

I Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica posti 4

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

I Facoltà di medicina e chirurgia:

1ª cattedra di microbiologia . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di fisica e meccanica agraria . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di entomologia agraria posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli:

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di tecnica delle costruzioni . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

I Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di sociologia giuridica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

II Facoltà di medicina e chirurgia:

III cattedra di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di macchine posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3205)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 30).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore 30 - ENERGETICA NUCLEARE (borse n. 26):

Convocazione: giorno 19 luglio 1984 alle ore 10 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(3350)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

Settore 6 - (Giurisprudenza) Scuola di specializzazione in « Medicina legale e delle assicurazioni »:

Convocazione: giorno 16 luglio 1984 alle ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(3351)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 6, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma - Via Orazio Raimondo - Località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 luglio 1984, ore 9,30;
seconda prova scritta: 19 luglio 1984, ore 9,30.

(3352)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale laureato di posizioni funzionali apicali presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;
un posto di primario di dermosifilopatia;
un posto di primario di geriatria;
un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;
tre posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
tre posti di primario di malattie infettive;
dodici posti di primario di medicina generale;
un posto di primario di medicina nucleare;
un posto di primario di nefrologia;
due posti di primario di neurologia;
un posto di primario di neuropsichiatria infantile;
un posto di primario di neuroradiologia;
due posti di primario di pediatria;
un posto di primario di pneumologia;
sette posti di primario di psichiatria;
un posto di primario di radiologia diagnostica;
un posto di primario di radioterapia;
due posti di primario di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi;
tre posti di primario di anestesia e rianimazione;
otto posti di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di chirurgia pediatrica;
un posto di primario di neurochirurgia;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
due posti di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario di otorinolaringoiatria;
tre posti di primario di urologia;
un posto di dirigente sanitario di pediatria;
un posto di dirigente sanitario di ostetricia e ginecologia;
quattro posti di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
tre posti di dirigente sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base;
otto posti di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
quattro posti di dirigente sanitario di medicina del lavoro;
sei posti di farmacista dirigente;
un posto di chimico dirigente;
un posto di fisico sanitario dirigente;
un posto di sociologo dirigente;
quattro posti di direttore amministrativo capo servizio affari generali;
un posto di direttore amministrativo capo servizio gestione del personale;
sette posti di direttore amministrativo capo servizio bilancio e programmazione finanziaria;
due posti di direttore amministrativo capo servizio attività economali e di approvvigionamento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo le prescrizioni contenute nei bandi di concorso, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi integrali dei concorsi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale sanitario della regione in Bologna.

(3244)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227